

Bando pubblico per l'iscrizione ai Registri informatici di cui al DM 6 luglio 2012

Con il presente Bando il GSE, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici" (nel seguito: Decreto), rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri per l'anno 2014 e indica le risorse disponibili nel periodo di riferimento.

Ai fini della individuazione degli impianti per i quali è necessaria l'iscrizione al Registro, si rinvia all'art. 4, comma 1, lett. a), b) e d) del Decreto e al par. 2.2.1 delle "Procedure applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d'Asta e per le procedure di iscrizione ai Registri" del 24 agosto 2012 (nel seguito: Procedure applicative).

Il Regolamento operativo per le procedure di iscrizione ai Registri, distinti per fonte e tipologia di impianto, è disciplinato nell'ambito delle Procedure applicative.

Queste ultime, unitamente alle Informative e alle FAQ, pubblicate sul sito *internet* del GSE, costituiscono parte integrante del presente Bando.

Periodo di apertura dei Registri e modalità di iscrizione

Di seguito è riportato il codice identificativo di ciascun Registro di cui al presente Bando, distinto per fonte e tipologia di impianto:

*Codice identificativo del Registro impianti eolici on – shore: **EOLN_RG2013***

*Codice identificativo del Registro impianti idroelettrici: **IDRO_RG2013***

*Codice identificativo del Registro impianti geotermoelettrici: **GEOT_RG2013***

*Codice identificativo del Registro impianti biomasse (art.8.4, lett. a, b, d; biogas, gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili): **BIOA_RG2013***

*Codice identificativo del Registro impianti biomasse (art.8.4, lett. c): **BIOC_RG2013***

*Codice identificativo del Registro impianti a fonte oceanica: **OCEA_RG2013***

I Registri saranno aperti il giorno 12 aprile 2013 alle ore 9,00 e saranno chiusi improrogabilmente il giorno 10 giugno 2013 alle ore 21,00.

Le richieste di iscrizione al singolo Registro, a pena di esclusione, devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il termine di chiusura del Registro, mediante l'applicazione informatica FER-E all'uopo predisposta dal GSE (<https://applicazioni.gse.it>), accessibile tutti i giorni del periodo di apertura del Registro 24 ore su 24, ad eccezione dei giorni di apertura e di chiusura.

L'applicazione consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro come individuato dal presente Bando.

Si rammenta che l'applicativo informatico predisposto dal GSE dà la possibilità al Soggetto Responsabile di verificare i dati/documenti già inseriti e, nel caso risultassero inesatti o incompleti, di annullare, esclusivamente durante il predetto periodo, la richiesta di iscrizione già inviata e di ripresentarne una nuova, in sostituzione.

Ai sensi del Decreto, i Soggetti Responsabili sono tenuti a corrispondere al GSE, all'atto della richiesta di iscrizione al Registro e a pena di esclusione, un contributo a copertura delle spese di istruttoria, come di seguito indicato:

- 180 €, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 600 €, per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.420 €, per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.300 €, per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Alla richiesta di iscrizione al Registro dovranno essere allegate, a pena di esclusione, copia in formato digitale dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo (contabile bancaria) e copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si precisa che sono tenuti al pagamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria anche i Soggetti Responsabili degli impianti esclusi o decaduti dal precedente Registro.

Non sono invece tenuti al pagamento del predetto contributo i Soggetti Responsabili degli impianti che non siano risultati in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza previsto nella precedente Procedura ("non ammessi") laddove presentino richiesta per i medesimi impianti.

I Soggetti Responsabili degli impianti risultati, nella precedente Procedura, in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza disponibile, che presentino richiesta di iscrizione al Registro di cui al presente Bando e che, per effetto dello scorrimento del Registro 2012, rientrino nel contingente previsto per l'anno 2013, sono tenuti ad annullare tempestivamente la richiesta presentata nell'ambito della presente Procedura utilizzando l'apposita funzionalità del Portale FER-E, esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro.

Contingenti di potenza

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, i contingenti di potenza disponibili per l'anno 2014 previsti dalla Tabella di cui al comma 4 della medesima disposizione devono essere incrementati e/o ridotti delle quote di potenza previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 5.

Alla data di pubblicazione del presente Bando, i contingenti disponibili, espressi in MW, risultati dall'applicazione del menzionato comma 5, sono:

Tipologia	MW
Eolico on-shore	54,822
Idroelettrico	64,383
Geotermoelettrico	52,900
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	153,885
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	27,600
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	3,000

I contingenti di potenza indicati in tabella potranno essere ridotti, a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti di cui all'art. 4, comma 3 del Decreto, con esclusione della lettera g), di potenza inferiore alla potenza di soglia e degli impianti di cui all'art. 30 del Decreto, di potenza inferiore a quella di soglia e diversi da quelli oggetto di rifacimento, se intervenuta entro la data di pubblicazione del presente Bando e comunicata al GSE successivamente, in ossequio ai termini previsti per tale adempimento dagli artt. 21 e 30 del Decreto.

Il GSE darà adeguata informativa in merito ai contingenti effettivamente disponibili.

Formazione della graduatoria

La graduatoria è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste dal medesimo D.P.R. e dall'art. 23 del D.lgs. 28/11, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità.

La graduatoria è definita applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all'art. 10 del Decreto, elencati nel seguito:

- a) impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW;
- b) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b);
- c) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c);
- e) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - iv. che utilizzano una quota parte del deflusso minimo vitale senza sottensione di alveo naturale;
- f) impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo presentato domanda completa ed idonea per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al Decreto, siano risultati in posizione tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;
- g) minore potenza degli impianti;
- h) anteriorità del titolo autorizzativo;
- i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al Registro.

Verifiche e controlli

La richiesta di iscrizione ai Registri dà avvio alla procedura di richiesta di accesso agli incentivi di cui è elemento costitutivo e parte integrante.

Le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 23 del D.lgs. 28/11.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e dell'art. 42 del D. lgs. 28/11 il GSE si riserva di verificare in ogni momento, anche nel corso della procedura di iscrizione ai Registri, la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai Soggetti Responsabili.

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00 e amministrative di cui all'art. 23 del D.lgs. 28/11, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta,

- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

Cause di esclusione

Cause di esclusione dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle Procedure applicative e dal presente Bando, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle Procedure applicative e/o dal presente Bando;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione ai Registri;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle Procedure applicative e dal presente Bando;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione del documento attestante l'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione di copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione ai Registri e/o all'ammissione agli incentivi, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, valgono le disposizioni del Decreto, delle *"Procedure applicative del DM 6 luglio 2012 contenenti i Regolamenti operativi per le procedure d'asta e per le procedure di iscrizione ai Registri"*, come integrate dalle Informative e dalle FAQ consultabili sul sito *internet* del GSE alla pagina web [Documentazione DM 6 luglio 2012](#).

Roma, 13 marzo 2013